

DICHIARAZIONE DI VOLONTA'
DISPERSIONE CENERI

Art.79 D.P.R. 10.9.1990 N.285 - ART. 3 LEGGE 30.3.2001 N.130 –
ART.11 L.R. 29.7.2004 N.19 – Del.Regione Emilia Romagna n.10/2005
Regolamento Comunale adottato con delibera del C.C. n. 34 del 31/05/2006

I sottoscritti nella qualita' di congiunti di primo grado:

- **Coniuge** _____
Nato a _____ residente in _____

- **Figlio/a** _____
Nato a _____ Residente in _____

- **Genitore** _____
Nato a _____ Residente in _____

(*potrebbe verificarsi il seguente caso*) - **Genitore naturale esercente la potestà ai sensi dell'art. 316 e segg C.C.** che sottoscrive il presente atto come previsto dalla Circolare Ministero Sanità n. 24/93, ai sensi dell'art.320 del C.C.

Nato a _____
per il figlio minore
nato a _____

DEL DEFUNTO:

Nat _____ **il** _____
Residente a _____
Deceduto a _____ **il** _____

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso d'atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la loro personale responsabilità
Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
Vista la legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2004;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 10/01/2005;
Visto il Regolamento del Comune di Argenta adottato con delibera C.C. n. 34/2006;

DICHIARANO

- che in vita il/la defunto/a aveva manifestato verbalmente la volontà di procedere alla dispersione delle sue ceneri in (*specificare bene il luogo*) _____
- che il/la defunto/a aveva individuato all'incarico _____ che dichiara di accettare e di assumerne la piena responsabilità;
- che i sottoscrittori della presente dichiarazione sono gli unici congiunti viventi di primo grado col defunto;
- di non essere a conoscenza di altre o successive manifestazioni di volontà contrarie;

- che il Comune di ARGENTA (Fe) ha emesso autorizzazione alla cremazione n. _____ a seguito di atto di morte n. _____ del Comune di Argenta;
- che le ceneri sono depositate presso *(per esempio: Ara Crematoria Ferrara oppure Cimitero di _____ in attesa)*

Di avere piena conoscenza che la dispersione dovrà avvenire :

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) in montagna a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva; nei fiume, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, da inoltrare al Comune, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

Di essere altresì a conoscenza che l'infrazione delle condizioni di destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p. (dispersione non autorizzata).

Di essere consapevoli che ai sensi degli Artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione precedente, verranno applicate le sanzioni penali previste.

ARGENTA,

I dichiaranti

Firma apposta dal dichiarante in presenza del funzionario addetto:

Presentata copia del documento di riconoscimento: _____

Normativa di riferimento:

- ⇒ Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- ⇒ Legge Regione ER 29 luglio 2004, n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
- ⇒ D.P.R. 10.9.1990 n.285 “Regolamento di polizia mortuaria”
- ⇒ D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- ⇒ Regione E.R. delibera di Giunta n.10/2005 – direttiva in merito all’applicazione dell’art.11 della legge regionale n.19/2004;
- ⇒ CODICE CIVILE (artt.74,75,76 e 77) :

74. (Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).

75. (Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

76. (Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. (Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

Riassumendo sono parenti di primo grado con il defunto:

- linea retta ascendente i genitori;
- linea retta discendente i figli;

⇒ _____
